



AREA IV – REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE
Struttura 'Procedimenti d'ufficio e Conservatoria'

AVVISO

CESSAZIONE D'UFFICIO DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) REVOCATI

Comunicazione di avvio del procedimento

Gentile titolare/legale rappresentante dell'impresa in elenco,
come è noto, tutte le imprese individuali e le società devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ovvero un domicilio digitale valido e attivo e devono chiederne l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Al riguardo, si fa presente che, la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia del 27 aprile 2015, registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015, ha stabilito che gli indirizzi PEC non validi, in quanto revocati, non attivi o non univoci, devono essere eliminati dal Registro delle Imprese.

Inoltre, l'art. 37, comma 1, lett. c), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020, ha stabilito che *“il Conservatore del Registro delle Imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle Imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al Giudice del Registro di cui all'articolo 2189 del codice civile”* e che analoga disposizione, prevista per le imprese individuali, è contenuta nello stesso art. 37, comma 2, in base alla quale *“il Conservatore dell'ufficio del Registro delle Imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle Imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al Giudice del Registro di cui all'articolo 2189 del codice civile”*;

Da alcune verifiche risulta che la Sua impresa ha un indirizzo PEC revocato (v. elenco allegato).

La invitiamo, pertanto, a comunicare al Registro delle Imprese, secondo le modalità stabilite dalla legge, un nuovo domicilio digitale dell'impresa, entro 10 giorni dalla decorrenza del termine finale di pubblicazione del presente avviso nell'Albo *on line* di questa Camera.

Si rammenta, al riguardo, che gli adempimenti relativi all'iscrizione di nuove imprese, di modifica o di cessazione delle stesse, nel Registro delle Imprese e nel R.E.A., devono essere assolti tramite la Comunicazione Unica.

Per informazioni relative alle modalità di comunicazione al Registro delle Imprese di un nuovo domicilio digitale attivo e valido è possibile consultare il sito *web* istituzionale di questa Camera.

Decorso inutilmente il termine sopraindicato, il Conservatore del Registro delle Imprese procederà con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro stesso con l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata per le società e quella prevista dall'art. 2194 c.c., in misura triplicata per le imprese individuali.

Contro il Provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al Giudice del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2189 del codice civile.

La presente comunicazione di avvio del procedimento viene notificata tramite pubblicazione nella sezione "Albo camerale" del sito istituzionale dell'ente per trenta giorni, secondo quanto disposto dal Conservatore del Registro delle Imprese con provvedimento del 16/09/2022 (reperibile nel sito medesimo nella sotto-sezione del Registro Imprese "Cancellazioni d'ufficio degli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) irregolari") e in conformità a quanto previsto dall'art. 8 della legge 241/1990 e s.m.i. che, al terzo comma, stabilisce: *"Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"*.

La stessa verrà, altresì, pubblicata nella sezione del sito internet istituzionale dedicata al Registro Imprese nella sotto-sezione "Cancellazioni d'ufficio degli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) irregolari"

Con i migliori saluti

IL CONSERVATORE
DEL REGISTRO IMPRESE
Barbara Cavalli

Roma, data del protocollo

Allegato: Elenco n. 20.404 imprese individuali/società destinatarie della presente comunicazione in quanto titolari di indirizzo PEC revocato.